Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 25 ottobre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 975.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia di Sant'Antonio Abate, in frazione Quadra del comune di Bleggio Superiore (Trento). Pag. 3514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 976.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria, in località Gignano del comune de L'Aquila . . . Pag. 3514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 977.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura in Roma, della Congregazione delle Suore Francescane Ospedaliere Portoghesi . . . . . Pag. 3514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 978.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Vicaria dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli, in frazione Coderno del comune di Sedegliano (Udine). Pag. 3514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 979.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Palestro di Cremona. Pag. 3514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954.
Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pescara Pag. 3514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954.
Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pistoia . . Pag. 3515

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1954.
Ammissione all'agevolezza dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine sugli olii e grassi animali denaturati nella preparazione di alcuni prodotti industriali Pag. 3515

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1954.
Concessioni di temporanea importazione . . Pag. 3516

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1954.
Concessioni di temporanea importazione . Pag. 3518

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1954.
Norme per l'emissione del Prestito nazionale redimibile 5 % - « Trieste » Pag. 3518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito di ricorso. Pag. 3519

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Ruolo di anzianità del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici Pag. 3519

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di zone di suolo tratturale site in comune di San Paolo di Civitate . . . Pag. 3519

Ministero del tesoro: Media dei cambi . Pag. 3519

Regione siciliana - Decreti assessoriali pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 57 del 18 settembre 1954:

DECRETO 26 luglio 1954 (490).
Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio del Birgi . . . . Pag. 3520

DECRETO 26 luglio 1954 (491).
Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio di Caltagirone Pag. 3521

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca Pag. 3523

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina:

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica (grado 7°, gruppo A) nel personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia navale di Livorno Pag. 3523

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di fisica (grado 7°, gruppo A) nel personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia navale di Livorno Pag. 3526

Ministero della pubblica istruzione: Graduatoria del concorso a due posti di vice ragioniere in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo delle biblioteche pubbliche governative Pag. 3528

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DEL 25 OTTOBRE 1954:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e decreti approvati dal Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5122)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 agosto 1954, n. 975.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia di Sant'Antonio Abate, in frazione Quadra del comune di Bleggio Superiore (Trento).

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 14 dicembre 1920, integrato con successivo 30 dicembre 1953, relativo all'elevazione in parrocchia della Curazia di Sant'Antonio Abate, in frazione Quadra del comune di Bleggio Superiore (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 141. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 agosto 1954, n. 976.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria, in località Gignano del comune de L'Aquila.

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano de L'Aquila in data 1° gennaio 1954, integrato con dichiarazione 10 marzo 1954, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria, in località Gignano del comune de L'Aquila; inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 137. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 agosto 1954, n. 977.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura in Roma, della Congregazione delle Suore Francescane Ospedaliere Portoghesi.

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura in Roma, della Congregazione delle Suore Francescane Ospedaliere Portoghesi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 138. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 agosto 1954, n. 978.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Vicaria dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli, in frazione Coderno del comune di Sedegliano (Udine).

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 31 dicembre 1953, relativo all'elevazione in parrocchia della Vicaria dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli, in frazione Coderno del comune di Sedegliano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 136. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 agosto 1954, n. 979.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Palestro di Cremona.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Palestro di Cremona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 luglio 1954.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1068, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Pescara di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 15.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a lire 100.000 annue;

Vista la deliberazione 21 maggio 1952, della provincia di Pescara, con la quale veniva aumentato fino a L. 200.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Considerato che detto aumento è stato approvato dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro, con decreto 27 novembre 1953;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pescara, costituito con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1068, è aumentato a L. 200.000 (duecentomila) annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1959-60, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Pescara di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, sarà prelevato sul cap. 76 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1954
Registro n. 1 Azienda foreste demaniali, foglio n. 365. — RELLEVA

(5038)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1586, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Pistoia di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 10.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 11 aprile 1940, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 19.190 annue;

Vista la deliberazione 19 dicembre 1953, della provincia di Pistoia, con la quale veniva aumentato fino a L. 1.500.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Considerato che detto aumento è stato approvato dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro, con decreto 7 aprile 1954;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia, costituito con il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1586, è aumentato a L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1963-64, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Pistoia di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1954-55, sarà prelevato sul cap. 76 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1954
Registro n. 1 Azienda foreste demaniali, foglio n. 284. — RELLEVA

(5042)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1954.

Ammissione all'agevolezza dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine sugli olii e grassi animali denaturati nella preparazione di alcuni prodotti industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, concernente l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine concessa agli olii ed ai grassi animali destinati alla preparazione di prodotti industriali;

Decreta:

Articolo unico.

La preparazione dei sottoindicati prodotti è ammessa all'agevolezza dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine sugli olii e grassi animali, prevista dal secondo comma, lettera *g*, dell'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843:

1) ausiliari dell'industria conciaria;

2) ausiliari delle industrie siderurgica e metallurgica nonchè agglomeranti per forme di fonderia;

3) lucidi e grassi per calzature;

4) anticorrosivi ed antivegetativi per le parti metalliche dei natanti;

5) antischiuma per l'industria chimica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1954
Registro n. 22, foglio n. 63. — MOFFA

(5072)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1954.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 luglio 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata di sei mesi, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controindicati provvedimenti:

Concessione da prorogare	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata
1. Perle di vetro per la fabbricazione di corone da rosario (con validità fino all'11 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	12 agosto 1954
2. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a « cassa portante » o « monoscocca » (con validità fino al 27 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	28 agosto 1954
3. Materie prime e precisamente: grafite naturale e artificiale, resine speciali, sali di cerio, nero fumo, rame in polvere, rame in trecciole, paraffina solida speciale, per la fabbricazione di carboni e grafiti anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici (voce doganale 1182) (con validità fino al 10 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 10 dicembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1954	11 agosto 1954
4. Materiali metallici per la fabbricazione di cuscinetti a sfere ed a rotolamento e loro parti (con validità fino all'11 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	12 agosto 1954
5. Getti di acciaio e sue leghe, comunque doganalmente classificabili, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli (con validità fino al 27 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	28 agosto 1954
6. Borato di sodio naturale (borace greggio) per la produzione di perborato di sodio (con validità fino al 27 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	28 agosto 1954
7. Recipienti interni, che non risultino fatturati per l'importazione definitiva, per essere vuotati dei prodotti in essi contenuti e quindi riesportati all'estero (con validità fino all'11 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	12 agosto 1954
8. Carta di pura cellulosa per il rivestimento di cavi e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	12 agosto 1954
9. Dischi di trocas per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	18 agosto 1954
10. Ghisa per la produzione di lingotti di acciaio (con validità fino all'11 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	12 agosto 1954
11. Lavori di materie plastiche (pagliette) per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	18 agosto 1954
12. Marmo in blocchi per essere lavorato (con validità fino all'11 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	12 agosto 1954

Concessione da prorogare	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata
13. Miele greggio per essere raffinato e confezionato in recipienti (con validità fino all'11 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	12 agosto 1954
14. Miele depurato per essere impiegato nella fabbricazione di prodotti dell'industria dolciaria (con validità fino al 27 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	28 agosto 1954
15. Obiettivi fotografici per essere montati su fotocamere oppure per essere adattati su speciali montature (con validità fino al 27 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	28 agosto 1954
16. Pelli semplicemente conciate per essere rifinite (con validità fino al 27 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	28 agosto 1954
17. Ramié pettinato per la fabbricazione di cappelli, trecce e lavori vari di paglia (con validità fino al 27 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	28 agosto 1954
18. Conchiglie di trocas per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	18 agosto 1954
19. Radici di liquirizia per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	18 agosto 1954
20. Ritagli di maglierie di cotone e misti cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di seta artificiale per essere trasformati in filati (con validità fino al 27 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	28 agosto 1954
21. Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai m/m 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954	28 agosto 1954
22. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di chilogrammo uno, per essere rilavorati e confezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (quest'ultimi di peso non superiore a kg. 0,500) (con validità fino all'8 luglio 1954)	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954, *Gazzetta ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1954 e decreto Ministeriale 14 aprile 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 31 maggio 1954	9 luglio 1954
23. Polveri esplosive per uso militare per impieghi reativi all'espletamento di commesse O.S.P. (con validità fino al 16 agosto 1954)	Decreto Ministeriale 9 febbraio 1954, *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1954	17 agosto 1954

Art. 2.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1954, senza soluzione di continuità, la validità della concessione, già prevista dal decreto Ministeriale 8 luglio 1954, di importazione temporanea di bozzoli doppi, scarti e bozzoli realini per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio.

Art. 3.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di ramié greggio per la trasformazione in ramié pettinato, destinato alla fabbricazione di trecce e cappelli di racello o racellame.

La quantità minima di ramié greggio, da ammettere alla importazione temporanea, e il termine massimo per la riesportazione dei prodotti sono rispettivamente fissati in chilogrammi 50 e mesi sei.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1954
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 53. — MOFFA

(5073)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1954.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 9 luglio 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi contro segnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla tempor. import.	Termine massimo per la riesportazione
1. Ferro tondo trafilato dello spessore da m/m 1,8 a m/m 4,2	Per la fabbricazione di catene dei tipi speciali «Dog Chains» e «Ship Chains»	kg. 100	6 mesi
2. Lana pettinata	Per essere tinta per conto di committenti esteri	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1954
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 52. — MOFFA

(5074)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1954.
Norme per l'emissione del Prestito nazionale redimibile 5 % - « Trieste ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 974;

D'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di emissione del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste » autorizzato con legge 22 ottobre 1954, n. 974, è stabilito, per ogni cento lire di capitale nominale, in lire novantacinque.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 26 ottobre 1954 e termineranno non appena raggiunto l'importo di trentadue miliardi di capitale nominale. Il collocamento è affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

Ai sottoscrittori sarà corrisposto il rateo d'interesse, in ragione del 5 % annuo, sul capitale nominale sottoscritto dalla data dell'operazione al 31 dicembre 1954 compreso.

L'ammontare del conguaglio per interessi si arrotonderà a lira intera per difetto fino alla frazione di cinquanta centesimi, per eccesso per le frazioni superiori a tale cifra.

Art. 3.

Sulle schede relative alle sottoscrizioni, gli interessati indicheranno i quantitativi per taglio dei titoli richiesti, che la Tesoreria centrale e le Sezioni di tesoreria provinciale ripeteranno sulle ricevute rilasciate per ciascuna operazione di sottoscrizione, ai fini della successiva consegna dei titoli del prestito.

I consorziati effettueranno il versamento in Tesoreria dell'importo delle sottoscrizioni entro il quinto giorno dalla data delle operazioni.

Art. 4.

I titoli del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste » hanno il taglio unitario di lire 5000 e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più titoli al portatore della stessa serie.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione ordinale progressiva; quelli nominativi hanno numerazione progressiva, indipendentemente dalla serie.

Art. 5.

La consegna dei titoli al portatore si effettuerà nei tagli risultanti dalle ricevute di sottoscrizione, dalla data che sarà resa nota mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, presso la Sezione di tesoreria che avrà rilasciato le ricevute, previo riscontro e ritiro delle stesse, debitamente quietanzate.

Art. 6.

Sui titoli del prestito sono consentite, con la osservanza delle norme in vigore, le operazioni di riunione, divisione, tramutamento con e senza vincoli, e traslazione.

Le cedole dei titoli al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 7.

L'ammortamento, con rimborso alla pari, dal 1° gennaio 1960, dei titoli appartenenti alle serie estratte, verrà effettuato, in ragione di una serie all'anno per i primi nove anni, di due serie all'anno per i successivi dieci anni e di tre serie per l'ultimo anno.

Il sorteggio, ai fini dell'ammortamento, sarà eseguito pubblicamente alle ore 10 del 5 ottobre di ogni anno, a cominciare dal 1959, in una sala della Direzione generale del debito pubblico, dalla Commissione istituita col decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, mediante estrazione da apposita urna girevole, di schede aventi numerazione corrispondente alle serie emesse e non ammortizzate.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo nel giorno successivo non festivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede sono effettuate, alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello del sorteggio.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà alla pubblicazione delle serie estratte ai fini dell'ammortamento dei titoli, in apposito supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dando ad esso la massima diffusione, anche a mezzo della stampa e della radio.

Art. 8.

I titoli al portatore del prestito considerato nel presente decreto saranno spediti in franchigia dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di tesoreria provinciale ed eventualmente da queste alle filiali della Banca d'Italia fuori dei capoluoghi di provincia, osservando all'uopo le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione, assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico.

Art. 9.

Le Sezioni di tesoreria provinciale renderanno conto alla Direzione generale del tesoro delle sottoscrizioni e dei ratei di interessi pagati; alla Direzione generale del debito pubblico forniranno gli elementi contabili riassuntivi dell'operazione e quelli concernenti la consegna delle cartelle del prestito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1954

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1954
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 101. — GRIMALDI

(5103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1954, registro n. 19, foglio n. 312, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Stefano Guarneri, avverso il mancato inquadramento nel gruppo *A*, grado 11°, comunicatogli dal Ministero dell'Africa Italiana, con nota n. 725938 del 22 ottobre 1952.

(4991)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ruolo di anzianità del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si dà avviso che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio al 1° gennaio 1954.

(5093)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di zone di suolo tratturale site in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto Ministeriale in data 16 agosto 1946 si è disposto, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione ed alienazione a favore di Leccisotti Giulio di Antonio delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano» tronco rurale in San Paolo di Civitate estese complessivamente mq. 35.429 riportate nel catasto terreni alle particelle nn. 3 (parte), 55 (parte) e 21 (parte) dei fogli di mappa numeri 41 e 46 e nella planimetria del tratturo con i numeri 47, 48 e 49.

(4975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO   PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	643,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,76

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

REGIONE SICILIANA

Decreti assessoriali pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 57 del 18 settembre 1954.

DECRETO 26 luglio 1954 (490).

Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio del Birgi.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica, presentato dal Consorzio di bonifica del Birgi, costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, curate dal Consorzio in parola;

Considerato che gli elementi forniti soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio consortile;

b) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione, con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto provveditoriale n. 3005 del 22 febbraio 1951, con il quale si disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti dai quali non risultano presentati reclami od opposizioni contro il piano generale di bonifica del comprensorio del Birgi durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi, disposti dal decreto provveditoriale suddetto;

Visto il parere espresso nell'adunanza 18 febbraio 1952 dal C.T.P.B.I. di Trapani;

Visto il voto del C.T.A. del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, emesso in data 5 febbraio 1953;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica Amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

1) sistemazione idraulica;
2) canalizzazione di scolo;
3) rimboschimenti;
4) viabilità;
5) approvvigionamenti idrici;
6) borghi rurali;

Che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere in linea di massima necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e pertanto debbono servire:

a) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

b) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

c) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1) e 2), mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate a quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il voto n. 9 del 10 febbraio 1954 con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della legge n. 104 del 27 dicembre 1950 precitata, esprime il parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria, in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 e dell'art. 7 della citata legge regionale n. 104, del 27 dicembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del Comprensorio del Birgi, presentato dal Consorzio di bonifica omonimo.

Tale piano si riferisce ad un territorio di ettari 46.838.35.01 delimitato dal seguente perimetro:

A *nord*: Dalla linea che partendo da Torre di Mezzo giunge fino alla strada ferrata Trapani-Marsala, percorrendo la carrozzabile che va a congiungersi con la strada per Marausa; segue la citata strada ferrata fino al casello in contrada Corallo Vecchio da dove punta per la SS. 115 che raggiunge al km. 14.300 circa in prossimità della Cantoniera; segue la SS. 115 fino al km. 10.650 circa e da questo seguendo la carrozzabile, attraversa Costa Guardia, la strada provinciale Trapani-Castelvetrano al km. 4.700 circa; segue la carrozzabile tra le contrade Margherita e Pergola e passando a nord-ovest rispettivamente a ml. 125 e 50 dalle q. 83 e 67 attraversa contrada Benefiziata; attraversa la strada provinciale Trapani-Salemi in corrispondenza della Casa a q. 72, prosegue attraversando contrada Gengheria, e passando a ml. 160 circa da q. 74 casa Ciccio Messina giunge sulla strada Paceco-Dattilo, al km. 6.100 circa, che segue fino a Dattilo (km. 7.600 circa); segue la strada che da Dattilo passando a ml. 100 circa a nord di casa Rizzo, attraversando la SS. 113 al km. 306 circa prosegue per Ballata; continua in questa strada fino all'altezza di C. Palma; attraversa q. 448-486 (case sul monte Murfi) il baglio Piana di Neve, la q. 380, la C. Lanza, il feudo Trentasalme, monte Bosco (q. 624), la contrada Fascela in prossimità delle quote 611, 619, 578 ed il trigonometrico di monte Scorace, baglio Fontana che rimane a ml. 200 circa a nord ed attraversando il canale di Bruca, giunge fino a baglio Inice.

Ad *est*: Dalla linea che partendo da baglio Inice, attraverso contrada Inice, contrada Noce, contrada Piazzette, e passando a ml. 250 circa ad ovest della q. 309, a ml. 50 circa ad ovest della q. 209 sempre su carrozzabile giunge fino al fiume Gaggera, segue il fiume Gaggera fino a raggiungere la SS. 113 al km. 343.750 circa; segue la SS. 113 fino al bivio di Gelferraro e quindi prosegue lungo la strada per Vita, passa fuori l'abitato di Vita girando a nord e giungendo sulla stessa strada in corrispondenza alla Cappelletta.

A *sud*: Dalla linea che partendo dalla citata Cappelletta, correndo sulla trazzera che attraversa le contrade Macani, Inferno e Senagia giunge sulla strada Trapani-Salemi che percorre fino alla Cappelletta San Giuseppe, quindi l'abbandona dirigendosi a sud fino ad incontrare la strada Salemi-Marsala al km. 30.600 circa e percorrendola fino al km. 10.400 circa all'altezza di baglio Nuccio; dal km. 10.400 circa sulla Salemi-Marsala, attraverso il feudo Alfaraggio, dopo aver passato per quota 119 e la strada di Scaciacavallo, giunge fino alla strada vecchia di Palermo all'altezza di Perino-Maletta; percorre per ml. 700 circa questa strada e quindi lungo la carrozzabile, attraverso le contrade Muscioleo, Abbadessa e Granatello, raggiunge la SS. 115 al km. 18.150 circa, prosegue da questo punto sulla strada per Ragattisi e Birgi, fino al km. 4.050 circa e quindi sulla strada per Birgi Sottani giunge al mare.

Ad *ovest*: col mare Mediterraneo.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

1) obbligo di presentazione del piano particolare di utilizzazione dei terreni per i fondi estesi oltre 30 ettari;

2) per tutti i fondi obbligo di attuare sistemazioni dei terreni che impediscano il depauperamento del suolo, i ristagni di acqua e le erosioni. Tempo di esecuzione otto anni a cominciare dal primo anno dall'approvazione del presente piano con una percentuale di 1/8 all'anno;

3) per i fondi superiori a 50 Ha., non serviti dalle opere di approvvigionamento idrico previste nel piano, obbligo di captare razionalmente le risorse idriche esistenti. Tempo di esecuzione cinque anni con inizio dal primo anno;

4) per i fondi superiori a 25 Ha. obbligo di allacciare il centro aziendale, con strade carreggiabili, alla più vicina strada rotabile, sempre che non si renda indispensabile la costruzione di opere d'arte particolarmente onerose e la distanza, per sviluppo, dal punto più vicino di allacciamento del perimetro del fondo con la rotabile, non superi km. 2,5 per i fondi estesi fino a 50 Ha. e km. 3,5 per quelli estesi oltre

a 50 Ha. Tali opere dovranno essere eseguite entro tre anni dalla costruzione della più vicina strada e laddove le strade pubbliche già esistano, entro tre anni dall'approvazione del presente piano;

5) le rotazioni dovranno essere attuate in maniera che una parte del fondo sia destinata alle foraggere, ciò in relazione alle esigenze del carico di bestiame;

6) per i terreni che lo consentano obbligo di destinare in ciascun fondo il 10 % della superficie a colture arboree od arbustive. Tempo di esecuzione otto anni a cominciare dal primo anno dell'approvazione del presente piano con una percentuale di esecuzione di 1/8 all'anno;

7) per i fondi superiori ad Ha. 30 obbligo di mantenere un carico di un quintale di peso vivo per Ha. di cui il 50 % bovino stabulato o semistabulato. A questo obbligo si ottempera gradualmente entro cinque anni dall'approvazione del presente piano con inizio dal primo anno;

8) costruzioni rurali: per quanto riguarda stalle, concimaie, magazzini, abitazioni e dormitori del centro aziendale, la loro capacità deve essere proporzionata all'attività e alle esigenze del fondo. Devesi altresì, provvedere alla costruzione di igieniche costruzioni coloniche per abitazioni accentrate o sparse, in ragione di mq. 65 di area coperta per ogni 25 Ha. di terreno, con esclusione dei boschi e dei pascoli permanenti, computando le abitazioni esistenti nel centro aziendale.

Per i pascoli permanenti dovranno essere costruiti sufficienti ricoveri per il pastore e per il bestiame.

A questo obbligo si ottempera gradualmente entro cinque anni dall'approvazione del presente piano con precedenza alle stalle e alle abitazioni.

Sussiste inoltre l'obbligo di effettuare opere di ripristino e manutenzione dei fabbricati esistenti.

Ove condizioni particolari dei fondi lo richiedano gli organi tecnici competenti sono autorizzati a superare i minimi imposti dai precedenti obblighi.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari, che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica, permettendone la consultazione, presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio risulta in tutto o in parte nel comprensorio delimitato. Alle conseguenti formalità provvederà, a sue cure e spese, l'Amministrazione del consorzio di bonifica del Birgi, la quale entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 26 luglio 1954

L'Assessore: GERMANÀ

DECRETO 26 luglio 1954 (491).

Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica, presentato dal Consorzio di bonifica di Caltagirone e rielaborato in base ai voti del C.T.A., costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, curate dallo stesso Consorzio;

Considerato che gli elementi forniti soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nell'esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione, con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto provveditoriale del 5 agosto 1950, n. 44485, che disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti dai quali non risultano avanzati reclami od opposizioni contro il piano generale di bonifica del comprensorio di Caltagirone, durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi, disposti con il precitato decreto provveditoriale;

Visti i pareri numeri 25, 1, 59/1, 70 espressi in data, rispettivamente, 21 giugno 1950, 15 gennaio 1951, 21 luglio 1952 e 27 marzo 1953, del C.T.P.B.I. di Catania;

Visti i voti del C. T A. del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo segnati coi numeri 27946 del 10 aprile 1951, 29732 del 29 agosto 1952 e 30394 del 27 ottobre 1953;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica Amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

1) approvvigionamento idrico potabile;
2) opere irrigue;
3) nuova rete stradale;
4) nuovi centri agricoli;
5) sistemazione igienica;
6) rimboschimento e sistemazioni idrauliche;
7) rete elettro agricola;

Che le opere pubbliche sopracennate si possono riconoscere in linea di massima necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e pertanto debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare una stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1) e 2), mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate, in applicazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia del 27 dicembre 1950;

Visto il voto n. 92 del 12 febbraio 1954, con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della precitata legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, esprime il parere che il piano anzidetto, sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria, in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari, anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della citata legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio di Caltagirone, presentato dal Consorzio di bonifica omonimo.

Tale piano si riferisce ad un territorio di ettari 74.145.36.86 ed è costituito dal Comprensorio nord e dal Comprensorio di San Pietro.

Il Comprensorio nord è delimitato dal seguente perimetro:

Nord: Dal confine territoriale tra il territorio di Assero con la frazione Castani del territorio del comune di Piazza Armerina a partire dal confine del territorio di Valguarnera; dal confine territoriale del comune di Piazza Armerina e con il territorio del comune di Aidone (contrada Monte Fasia); dalla linea spezzata che costituisce confine tra il territorio di Raddusa e quello di Aidone e poi raggiunge il confine territoriale tra Raddusa e Ramacca; dal crinale spartiacque che costituisce confine territoriale tra i comuni di Ramacca e Castel di Iudica e dallo stesso spartiacque nel tratto che attraversa il territorio del comune di Castel di Iudica fino alle case del Gallo.

Est: Dalla linea ideale che unisce case del Gallo con case Grammancura e queste con il bivio costituito dall'incrocio della strada provinciale per Castel di Judica e della strada provinciale per Ramacca; dalla strada provinciale Ramacca da detto bivio sino all'attraversamento con il Gornalunga; il

Gornalunga per tratto, indi la linea ideale che unisce case Caffarelli, case Sant'Agata, case Caruso sino al confine territoriale tra Ramacca e Mineo e tale confine sino alla provinciale Ramacca-Palagonia; la provinciale Ramacca-Palagonia nel tratto che è compreso nel territorio di Mineo; il confine territoriale fra il comune di Mineo e quello di Palagonia fino a km. 48 della Provinciale n. 27.

Sud: Dalla strada Provinciale n. 27 e dal km. 48 al km. 63, indi dal fiume Caltagirone sino a Passo Crocitta e dalla linea che unisce Passo Crocitta con la strada Provinciale n. 48 e questa sino al bivio Molona; dalla strada statale per San Michele di Ganzeria sino al bivio Gigliotto.

Ovest: La stessa statale Centrale Sicula del Gigliotto al km. 60 + 500; dalla linea attraversante il territorio di Piazza Armerina che dal km 60 + 500 della statale Centrale Sicula ha termine alla provinciale Leano Aidone presso il monte San Nicolò; dalla provinciale Leano-Aidone sino alla provinciale Aidone-Madonna Noce; la provinciale Aidone-Madonna Noce dall'innesto con la provinciale precedente sino allo stradale statale Centrale Sicula in contrada Madonna Noce; la statale Centrale Sicula da Madonna Noce al km. 42; un breve tratto del torrente Fonna, la successiva trazzera Ronza e la strada vicinale Rossimanno fino al confine tra i confini di Enna ed Aidone; i confini territoriali tra i comuni di Enna e Valguarnera da una parte ed Aidone e la frazione Castani di Piazza Armerina dall'altra parte, a partire dalla strada vicinale Rossimanno alla rotabile Valguarnera-Catania.

Il Comprensorio di San Pietro: da nord al confine con la tenuta Grazia dei signori Favitta con le contrade Celso, Troitta, Ogliastro e Fossaperi continua ad ovest con la proprietà Terrana degli eredi del cav. Salvatore Cocuzza e, poi a sud, con gli ex feudi Biddini, Fungo, Littieri e trazzera Quattro Finaite e contrada Mezzo Fungo — confine di provincia con Ragusa — ed infine, ad est, con fiume Ficuzza, con l'ex feudo Granieri e con la strada vicinale Mulino Chiesa.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

1) Fermo restando che tutte le proprietà sono tenute all'adempimento degli obblighi di trasformazione fondiaria di cui alle direttive appresso esposte, sono tenuti alla presentazione dei « piani »:

a) i proprietari dei fondi di estensione superiore a 30 Ha. se ricadenti nella zona asciutta;

b) i proprietari dei fondi di estensione superiore a 20 Ha. se ricadenti nella zona irrigua od in quella ad arboreto specializzato o a seminativo arborato.

Per quanto riguarda i fondi di estensione inferiore si osserveranno le norme vigenti in materia di bonifica.

A) *Proprietà ricadenti in zona asciutta*:

1) Costruzioni: Per i fondi di estensione superiore a 30 Ha. di seminativo o colture legnose specializzate. Obbligo di provvedere alla costruzione di igieniche abitazioni accentrate o sparse, in ragione di mq. 65 di area coperta per ogni 25 Ha. di seminativo, computando le abitazioni esistenti nel fondo.

Sussiste altresì l'obbligo di effettuare opere di ripristino e manutenzione dei fabbricati esistenti.

2) Carico bestiame: Al di sopra dei 15 Ha. di seminativo o colture legnose obbligo di una dotazione di kg. 120 di p. v. di bestiame stabulato per ettaro, costituito da almeno il 60 % di bovini e non computabile in tale peso i suini e gli animali da cortile. In relazione a quanto precede i fondi dovranno essere provvisti di stalle razionali proporzionate al carico di bestiame previsto o di concimaie in muratura od in casi eccezionali costituite da fosse in terra con fondo impermeabile dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso.

3) Approvvigionamento idrico: Obbligo per i fondi superiori a 10 Ha dell'approvvigionamento idrico mediante utilizzazione di risorse idriche locali o mediante allacciamento all'acquedotto consortile. quando la distanza dallo stesso non superi i 2 km. e quando non ostino particolari ragioni di ordine tecnico. In mancanza di qualsiasi risorsa idrica si farà fronte mediante costruzione di cisterne rispondenti alle esigenze igieniche.

4) Viabilità: Per i fondi non attraversati da strade pubbliche ed aventi da 50 a 100 Ha. di seminativo, obbligo di provvedere agli allacciamenti con strade aziendali, se il centro della azienda dista meno di un km. e 500 metri (km. 1,5) e con strade interaziendali se dista meno di 2,5 km. e se la loro costruzione non richieda opere particolarmente onerose.

Per i fondi aventi più di 100 Ha. di seminativo le distanze vengono elevate a 2 e 3 km.

5) Sistemazione idraulica: Obbligo per i fondi di qualsiasi estensione di provvedere alla sistemazione idraulico-agraria dei terreni in modo da assicurare uno sgrondo regolare delle acque di supero e per colamento.

6) Sistemazione terreni: Per i fondi che lo consentano obbligo di destinare in ciascun fondo il 10 % della superficie a colture arboree o arbustive.

7) Pascoli permanenti: Per i fondi con pascolo permanente obbligo del miglioramento del pascolo, con spietramenti ed oculata estirpazione dei cespugli non aventi funzioni protettive. Il pietrame dovrà essere accatastato in maniera che non divenga preda delle acque.

Utilizzazione di eventuali sorgive.

B) *Proprietà ricadenti in zona irrigua*:

1) Per i fondi di estensione superiore a 20 Ha. non attraversati da strade pubbliche obbligo di allacciare alla via pubblica rotabile quando la distanza non superi 1 km. per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi aventi una estensione superiore ai 50 Ha. l'obbligo incombe quando la distanza non superi i 2 km. per le vie aziendali e i 4 km. per le vie interaziendali.

2) Approvvigionamento idrico: Obbligo per i fondi superiori a 10 Ha. dell'approvvigionamento idrico mediante utilizzazione di risorse idriche locali o mediante allacciamento all'acquedotto consortile quando le distanze dallo stesso non superino i 2 km. e quando non ostino particolari ragioni di ordine tecnico. In mancanza di qualsiasi risorsa idrica si farà fronte mediante costruzione di cisterne rispondenti alle esigenze igieniche.

Ferme restando le direttive alla viabilità e all'approvvigionamento idrico potabile previste per la zona asciutta, si fa obbligo di quanto segue:

3) Obbligo della costruzione di adacquatrici con quegli accorgimenti tecnici atti ad assicurare la migliore utilizzazione delle acque nonchè di una rete di scoline per lo sgrondo delle acque invernali e di ogni altra opera di sistemazione che assicuri l'eliminazione di eventuali ristagni.

4) Per i fondi di estensione superiore ai 5 Ha obbligo di provvedere alla costruzione di igieniche abitazioni accentrate o sparse, in ragione di mq. 65 di area coperta per ogni 5 Ha. computando le abitazioni esistenti nel fondo.

Sussiste altresì l'obbligo di effettuare opere di ripristino e manutenzione di fabbricati esistenti.

5) Per i terreni non trasformabili con piantagioni e per superfici superiori a 5 Ha. obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato in misura di quintali 2.5 di peso vivo per Ha.

Per i terreni suscettibili di trasformazione con piantagioni arboree specializzate e per estensioni superiori a 10 Ha. obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato di quintali 1 per Ha.

Stalle o concimaie come previsto per la zona asciutta.

C) *Zone ad arboreto specializzato o a seminativo arborato*:

1) Per i fondi di estensione superiore a 20 Ha. non attraversati da strade pubbliche, obbligo di allacciare alla via pubblica rotabile quando la distanza non superi 1 km. per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi aventi una estensione superiore ai 50 Ha. l'obbligo incombe quando la distanza non superi i 2 km. per le vie aziendali e i 4 km. per le vie interaziendali.

2) Per i fondi a vigneto o agrumeto di estensione superiore a 5 Ha. e per ogni successiva maggiore superficie di 5 Ha. obbligo di insediamento di una famiglia contadina.

La casa colonica dovrà rispondere ai requisiti igienici e dovrà avere una superficie coperta di mq. 65.

Tale insediamento potrà attuarsi per gradi e raggiungere il massimo prescritto entro cinque anni dall'inizio dell'irrigazione e per i terreni già irrigui entro cinque anni dall'approvazione del presente piano con inizio dal primo anno.

Alle direttive di cui sopra dovrà darsi attuazione entro il termine massimo di sei anni. Spetta agli organi tecnici competenti di fissare la gradualità e la precedenza delle singole opere con inizio dal primo anno ed in ragione di un sesto all'anno.

Qualora per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi (strade, allacciamenti, acquedotti) mancasse l'accordo tra gli interessati questi dovranno conformarsi alle decisioni conciliative del Consorzio.

Ove condizioni particolari dei fondi lo richiedano gli organi tecnici competenti sono autorizzati a superare i minimi imposti dai precedenti obblighi.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale d' bonifica, permettendone la consultazione, presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni, il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà a sue cure e spese l'Amministrazione del consorzio di bonifica di Caltagirone, la quale, entro un bimestre della notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 26 luglio 1954

L'Assessore: GERMANÀ

(4978)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 10130/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 4 ottobre 1935, n. 2059 R/Gab., con cui al sig. Hillebrand Mattia fu Mattia, nato a Foiana il 24 aprile 1884, alla di lui moglie Botzner Maria di Giovanni, ai figli Maria, Giovanni, Luigia, Anna, Giuseppe, Genoveffa, Carlo ed alla figliastra Botzner Cecilia di Maria, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ildebrandi;

Viste le domande di restituzione del cognome della forma tedesca presentate in data 8 luglio 1954 dal figlio maggiorenne del predetto Giuseppe e dalla figliastra Cecilia, in atto residenti a Tesimo;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 4 ottobre 1935, n. 2059 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Ildebrandi Giuseppe di Mattia viene ripristinato nella forma tedesca di Hillebrand, ed il cognome della sig.ra Ildebrandi Cecilia di Maria viene ripristinato nella forma tedesca di Botzner.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, terzo comma, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 30 settembre 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(4941)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica (grado 7°, gruppo A) nel personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norma riguardante il personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modifiche al suddetto regolamento;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 116, che precisa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi, ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti in guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 477, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il decreto Presidenziale 11 luglio 1952, n. 767;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 233, che eleva a cinque anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1954, n. 76304/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante della Accademia navale di Livorno col trattamento economico previsto per il grado 7°, gruppo *A*, dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Il concorso è per titoli.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria, specializzazione elettrotecnica;

b) non aver superato il 45° anno di età. Si prescinde da detto limite per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito, la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate e la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti alla attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le Università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le Università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le Università italiane ed altri Istituti superiori.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante e assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 6.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 settembre 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualifica, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, legalizzato dall'autorità giudiziaria;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato: detto documento dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L 100;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato non è incorso in una delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica:

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) diploma originale di laurea in ingegneria, specializzazione elettrotecnica o copia notarile di esso.

Oltre al titolo espressamente specificato potranno essere validi tutti gli altri titoli, quali erano rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 20 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, sempreché, ai fini del concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti al detto titolo sopraindicato.

Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati di laurea, a meno che non si dimostri la impossibilità di presentare detti titoli originali o copia autentica di laurea perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato, su carta da bollo da L. 100, dell'esito di leva vidimato e legalizzato;

8) copia dello stato di servizio civile con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 200.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica Amministrazione;

9) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non possono prendere parte al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità. Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una delle Amministrazioni dello Stato o ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi degli ufficiali di complemento) potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 9) salvo sempre al Ministero di richiederne l'esibizione.

Art. 9.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da imperfezioni o difetti che influiscano sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata presso l'Accademia navale in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Marina militare.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 maggio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria per gli invalidi di guerra.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; esso si riserva la facoltà di escluderli ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della difesa-Marina, di concerto con quello della pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;
due professori dell'Accademia navale, membri;
due professori ordinari di Università, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 11.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale, professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina ricada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupa al momento della nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero della difesa-Marina, su proposta motivata del Comando dell'Accademia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1954

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1954
Registro n. 19, foglio n. 45.

(4999)

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di fisica (grado 7°, gruppo A) nel personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modifiche al suddetto regolamento;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni.

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 116, che precisa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 235, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi, ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti in guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 477, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall internamento;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il decreto Presidenziale 11 luglio 1952, n. 767;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 233, che eleva a cinque anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1954, n. 76304/12166;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di fisica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno col trattamento economico previsto per il grado 7°, gruppo *A*, dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Il concorso è per titoli.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in fisica;

b) non aver superato il 45° anno di età. Si prescinde da detto limite per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito, la data ed il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate e la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti alla attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le Università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le Università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le Università italiane od altri Istituti superiori.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 6.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2a), entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure, il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2a, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100, legalizzato dall'autorità giudiziaria;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato: detto documento dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato non è incorso in una delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) diploma originale di laurea in fisica o copia notarile di esso.

Oltre al titolo espressamente specificato potranno essere validi tutti gli altri titoli, quali erano rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 20 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, sempreché, ai fini del concorso di cui trattasi, siano da ritenere equipollenti al detto titolo sopraindicato.

Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati di laurea, a meno che non si dimostri la impossibilità di presentare detti titoli originali o copia autentica di laurea perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato, su carta da bollo da L. 100, dell'esito di leva vidimato e legalizzato;

8) copia dello stato di servizio civile con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 200.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica Amministrazione;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non possono prendere parte al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità. Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una delle Amministrazioni dello Stato o ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 9), salvo sempre al Ministero di chiederne la esibizione.

Art. 9.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da imperfezioni o difetti che influiscano sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata presso l'Accademia navale in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Marina militare.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 maggio 1922, n. 92, riguardante la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria per gli invalidi di guerra.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; esso si riserva la facoltà di escluderli ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della difesa-Marina, di concerto con quello della pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;
due professori dell'Accademia navale, membri;
due professori ordinari di Università, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 11.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale, professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina ricada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupa al momento della nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero della difesa-Marina, su proposta motivata del Comando dell'Accademia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1954
Registro n. 19, *foglio n.* 46

(5000)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso a due posti di vice ragioniere in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo delle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1953, registro n. 13, foglio n. 71, con cui fu bandito un concorso a due posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduta la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, nominata con decreto Ministeriale 8 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 3, foglio n. 223;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami svoltisi in Roma dal 4 al 6 febbraio 1954 e il 6 maggio 1954;

Vedute le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 576 e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454;

Veduta la situazione del ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del citato concorso a due posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) nelle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1952:

1. Sedda Armando punti 17,24
2. Vigliarolo Vincenzina » 16,50
3. Dalfiume Marianna » 14,50

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente e nominati, con decorrenza dal 1° luglio 1954, vice ragionieri in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative ed assegnati alle sedi a fianco indicate, con l'assegno lordo mensile di L. 18.550, oltre gli altri emolumenti spettanti.

1) Sedda Armando Biblioteca universitaria, Cagliari;
2) Vigliarolo Vincenzina: Biblioteca universitaria, Messina.

Art. 3.

La candidata Dalfiume Marianna è dichiarata idonea del concorso suddetto ed, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, è nominata con decorrenza dal 1° luglio 1954, vice ragioniera in prova nel ruolo medesimo e destinata alla Biblioteca governativa di Gorizia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1954

Il Ministro: Martino

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1954
Registro n. 32, *foglio n.* 116

(5079)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.